

aggregato 1.04.01.02.000 "trasferimenti correnti a Amministrazioni locali"), + € 200.000,00 su ciascuna annualità del corrente bilancio 2019/2021;

- b) capitolo di spesa C12612 (programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" - missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - aggregato 2.03.01.02.000 "trasferimenti correnti a Amministrazioni locali"), + € 1.000.000,00 su ciascuna annualità del corrente bilancio 2019/2021;

VISTA e richiamata integralmente nelle sue premesse la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 871, con la quale:

- i fondi sopra richiamati sono stati ripartiti tra le varie Amministrazioni territoriali che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno nell'immediato, appositi Protocollo d'intesa ovvero Accordi di collaborazione con la Regione Lazio per l'avvio di azioni di valorizzazione territoriale del patrimonio pubblico;
- si è stabilito che le medesime Amministrazioni, sulla base di specifiche convenzioni e/o accordi procedurali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione descritti nei programmi di cui alla già menzionata dgr 871/2019, dovranno provvedere alla gestione ed alla rendicontazione delle somme loro trasferite, secondo forme e modalità da individuarsi in dettaglio nelle convenzioni e negli accordi stessi;

PRESO ATTO in particolare che la Asl Roma 1 è risultata assegnataria, per effetto della succitata dgr 871/2019, degli importi di cui alla seguente tabella:

CAP C11920				
programma 01 - missione 18 - aggregato 1.04.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
• ASL roma 1 - Comprensorio S.M. della Pietà	165025	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
CAP C12612				
programma 01 - missione 18 - aggregato 2.03.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
• ASL roma 1 - Comprensorio S.M. della Pietà	165025	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

VISTA la determinazione dirigenziale 29 novembre 2019, n. G16462, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), del citato r.r. n. 26/2017, sono state apportate, tra l'altro, le variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per gli anni 2020 e 2021 per trasferire le risorse attribuite alla Asl, di cui alla suddetta tabella, rispettivamente:

- dal capitolo C11920 al capitolo di nuova istituzione C11923 (miss. 18 - progr.01 - p.d.c. 1.04.01.02);
- dal capitolo C12612 al capitolo di nuova istituzione C12618 (miss. 18 - progr.01 - p.d.c. 2.03.01.02);

CONSIDERATO che, nel caso specifico della Convenzione vigente tra Regione Lazio ed Asl Roma 1, è già esistente una regolamentazione della gestione dei suddetti fondi e non è pertanto necessario elaborare un nuovo schema che disciplini nel dettaglio le modalità di assegnazione, gestione e rendicontazione degli stessi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di:

1. procedere alla formale attribuzione alla Asl Roma1 delle risorse stanziare con l'art. 4 della l.r. 8/2019 e ripartite dalla Giunta regionale con la citata dgr n. 871/2019, così come indicato nella sopra riportata tabella;
2. assumere, a tal fine, i conseguenti impegni e prenotazioni di spesa in favore della medesima Asl sui nuovi capitoli di spesa C11923 e C12618, annualità 2019/2020/2021, per gli importi dettagliatamente riportati nella seguente tabella:

CAP C11923				
programma 01 - missione 18 - aggregato 1.04.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
• ASL roma 1	165025	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
CAP C12618				
programma 01 - missione 18 - aggregato 2.03.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
ASL roma 1	165025	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di impegnare e prenotare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 871, a favore della Asl Roma1 (cod. cred. 165025) le somme riportate nella seguente tabella, sui capitoli di spesa C11923 e C12618, annualità 2019/2020/2021, che presentano sufficiente disponibilità;

CAP C11923				
programma 01 - missione 18 - aggregato 1.04.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
• ASL roma 1	165025	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
CAP C12618				
programma 01 - missione 18 - aggregato 2.03.01.02.000		annualità		
Creditore	cod.cred.	2019	2020	2021
ASL roma 1	165025	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

2. di dare atto che per la definizione delle modalità di assegnazione, gestione e rendicontazione delle risorse indicate nella sopra riportata tabella si rimanda a quanto già stabilito nella vigente Convenzione tra Regione Lazio ed Asl Roma1, attuativa della deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 787, sottoscritta in data 06 aprile 2017.

Il Direttore
(Marco Marafini)

Copia del presente atto sarà trasmessa all'area "Ragioneria ed Entrate" della scrivente Direzione per le registrazioni contabili di competenza.



ASL
ROMA 1

ASL ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE GENERALE

Prot 169362

OEL 5-12-2019

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Bilancio, Governo
Societario, Demanio E Patrimonio
ca. Dott. Marco Marafini

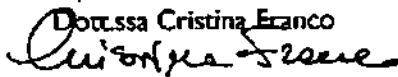
Area Politiche di Valorizzazione dei Beni
Demaniali e Patrimoniali
ca. Dott. Carlo Abruzzese

**OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO
ED AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA I- LOTTO I- COMPENSORIO S.
MARIA DELLA PIETÀ'**

Con riferimento all'iniziativa di acquisto di cui in oggetto, completata la fase di definizione degli atti di gara ed allo scopo di poter dare avvio alla procedura, richiamato il "Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma" approvato con DGR del 20 dicembre 2016 n. 787, il successivo Protocollo di intesa stipulato fra Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale ed ASL Roma I, richiamati altresì gli esiti degli incontri di avanzamento successivamente intercorsi tra le parti del Tavolo Tecnico di Coordinamento, nelle more dell'approvazione del Piano attuativo del predetto Programma di valorizzazione del Complesso immobiliare, si richiede di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la delega all'espletamento della procedura in oggetto ed alle attività, per la parte concernente i padiglioni di proprietà della Regione Lazio, mediante compilazione e sottoscrizione con firma digitale dell'allegato schema di delega.

Certi di una fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

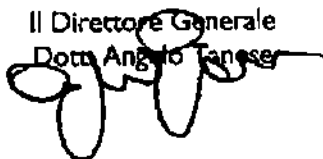
Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco


Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Matranga



Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese



Pagina 1 di 1



**DELEGA ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIORDINO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI PADIGLIONI DEL COMPRESORIO DI
S. MARIA DELLA PIETA'**

L'anno duemila _____, il giorno _____ mese di _____,
il/la Dott. _____, nato/a a _____, il _____,
residente a _____ in via _____ il/la quale interviene nel presente
atto non in proprio ma in qualità di _____ della
_____, con sede in _____, Prov. _____, Via
_____, n. _____, C.F./P.IVA _____,

PREMESSO

- Con Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 152 è stato definito l'assetto patrimoniale del compendio immobiliare denominato Ex Manicomio Provinciale del Santa Maria della Pietà, ubicato in Roma alla via Chiarugi 21, confermando la proprietà all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 di n. 25 Padiglioni a destinazione sanitaria e attribuendo alla Regione Lazio, per gli effetti dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2008, la proprietà di n. 12 padiglioni, sui quali risultava cessata la strumentalità a fini sanitari;
- Con DGR del 20 dicembre 2016 n. 787 è stato approvato il *"Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma"* nella prospettiva della realizzazione del Parco della Salute e del Benessere, provvedendo a finanziare le prime azioni miranti a ripristinare le condizioni di sicurezza del patrimonio attraverso un programma di interventi di risanamento, conservativi e di adeguamento funzionale dei padiglioni ed individuando contestualmente le azioni di valorizzazione, le relative modalità di attuazione e le risorse finanziarie volte alla riqualificazione del Comprensorio in questione;
- ai sensi della medesima DGR la ASL Roma 1 è stata individuata quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui al punto precedente;
- in data 6 aprile 2017 è stata sottoscritta dalla Regione Lazio e dalla ASL Roma 1 la Convenzione fra la Regione Lazio e la ASL Roma 1, avente ad oggetto il *"Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma"* ai sensi della Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali n. G 16580 del 29.12.2016;
- il Comprensorio di Santa Maria della Pietà è inserito nel PRG di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.2.2018 quale Centralità Urbana e



Metropolitana da Pianificare con destinazione d'uso a servizi di utilità pubblica;

- l'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale prevede, per tali tipologie di aree, l'obbligatorietà di un Progetto Urbano preceduto da uno Schema di assetto preliminare da sottoporre a preventiva consultazione di tutti i soggetti portatori di interesse;
- che la Regione Lazio – Assessorato Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio registro Ufficiale con nota U. 407475 del 6.7.2018 acquisita al protocollo ASL Roma 1 al n. 86488 del 9.7.2018 avente ad oggetto "*Schema protocollo di intesa Santa Maria della Pietà*" ha comunicato alla ASL Roma 1 l'adesione dell'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale e del Municipio Roma XIV ai contenuti del protocollo d'intesa relativo alla valorizzazione del Comprensorio ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della Pietà;
- che in data 16.10.2018 la Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana Roma Capitale ed ASL Roma 1 hanno provveduto a sottoscrivere il testo del Protocollo d'Intesa relativo alla valorizzazione del Comprensorio ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della Pietà;
- che, nel corso degli incontri di avanzamento susseguitisi tra le parti del Tavolo Tecnico di Coordinamento, è emersa la necessità di procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di riordino ed aggiornamento catastale dei padiglioni ubicati all'interno del Complesso di Santa Maria della Pietà, e di estendere tali operazioni di accatastamento a tutti i padiglioni del Complesso immobiliare, siano essi attribuiti in proprietà alla Regione Lazio che alla ASL Roma 1;
- conseguentemente, nelle more dell'approvazione del Piano attuativo del Programma di valorizzazione approvato con la sopracitata DGR del 20 dicembre 2016 n. 787, la Regione Lazio ha preso atto della necessità di procedere al conferimento della delega ad esperire in suo nome e per suo conto la procedura di gara in oggetto di prossima indizione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Con il presente atto la Regione Lazio, come sopra rappresentata, conferisce delega all'Azienda Sanitaria Roma 1 affinché in suo nome e per suo conto svolga:



- a) tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti per i fabbisogni espressi in premessa, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l'affidamento del servizio di riordino ed aggiornamento catastale del patrimonio immobiliare del Complesso di Santa Maria della Pietà impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato dell'Azienda Sanitaria Roma 1 nei limiti del presente atto;
- b) le attività contrattuali conseguenti, relative alle operazioni di accatastamento di tutti i padiglioni del Complesso di Santa Maria della Pietà, compresi quelli attribuiti in proprietà alla Regione Lazio anche se non già individuati nell'ambito della Convenzione concernente il "Programma di valorizzazione patrimoniale del complesso di S. Maria della Pietà" approvato con DGR 28 dicembre 2016, 810, conferendo alla ASL Roma 1 la capacità di richiedere ed intestare a proprio nome ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o provvedimento necessario all'esercizio delle operazioni di riordino catastale.

Articolo 3

L'Azienda Sanitaria Roma 1, con il presente atto, è autorizzata a compiere, in nome e per conto della Regione Lazio, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

L'Azienda Sanitaria Roma 1 si impegna a sostenere le spese necessarie per l'espletamento della procedura di gara sino alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario, come indicati nella documentazione di gara, nonché le spese di gestione, comprese quelle connesse ad eventuali contenziosi derivanti dalla gestione del contratto, e le spese di esecuzione del contratto direttamente connesse allo svolgimento di attività concernenti gli immobili di sua proprietà.

La Regione Lazio si impegna a sostenere, con propri fondi, le spese necessarie per l'esecuzione del contratto direttamente connesse allo svolgimento di attività concernenti gli immobili di sua proprietà, fatti salvi gli immobili di cui alla Convenzione concernente il "Programma di valorizzazione patrimoniale del complesso di S. Maria della Pietà".

L'Azienda Sanitaria Roma 1 si impegna, altresì, a consegnare alla Regione Lazio la documentazione prodotta (quale, ad esempio, denuncia/e di nuovo accatastamento e/o di variazione catastale, pratiche DocFa e/o PreGeo), ai fini della acquisizione della firma di approvazione da parte della stessa, prima della presentazione ai competenti uffici comunali e/o catastali.

Articolo 5



Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Azienda Sanitaria Roma 1, nell'apporre visto alla presente delega, dichiara di accettare l'incarico conferitole con il presente atto e si impegna ad adempiere gratuitamente allo stesso.

Roma, _____

Per L'Azienda Sanitaria

(documento firmato digitalmente)





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA
(MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E
AGGIORNAMENTO CATASTALE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMPLESSO DI
SANTA MARIA DELLA PIETA' IN ROMA**

CAPITOLATO TECNICO

&

PREMESSA

Il Comprensorio dell'ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Santa Maria della Pietà di Roma, ubicato in Roma alla Via Chiarugi 21, è composto da trentasette padiglioni, posti all'interno di un vasto parco oggi gestito, assieme ai servizi comuni, dalla ASL Roma 1.

Con Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 152 è stato definito l'assetto patrimoniale del compendio immobiliare, confermando la proprietà all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 di n. 25 Padiglioni a destinazione sanitaria e attribuendo alla Regione Lazio, per gli effetti dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2008, la proprietà di n. 12 padiglioni, sui quali risultava cessata la strumentalità a fini sanitari.

Il *"Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma"*, approvato con DGR del 20 dicembre 2016 n. 787, nella prospettiva della realizzazione del Parco della Salute e del Benessere, provvede a finanziare le azioni miranti a ripristinare le condizioni di sicurezza del patrimonio, attraverso un programma di interventi di risanamento, conservativi e di adeguamento funzionale dei padiglioni ed individua contestualmente le azioni di valorizzazione, le relative modalità di attuazione e le risorse finanziarie volte alla riqualificazione del Comprensorio in questione.

La ASL Roma 1 è stata individuata quale Soggetto Attuatore dei predetti interventi.

Unicamente al restauro ed alla bonifica dei Padiglioni dismessi, il Progetto di valorizzazione prevede inoltre la realizzazione di interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree esterne e degli spazi pubblici connessi, oltre che diffusi interventi all'interno del parco urbano.

Il Comprensorio di Santa Maria della Pietà è inserito nel PRG di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.2.2018, quale Centralità Urbana e Metropolitana da Pianificare con destinazione d'uso a servizi di utilità pubblica.

L'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale prevede, per tali tipologie di aree, l'obbligatorietà di un Progetto Urbano preceduto da uno Schema di assetto preliminare, da sottoporre a preventiva consultazione di tutti i soggetti portatori di interesse.

In data 16.10.2018 la Regione Lazio, Roma Capitale ed ASL Roma I hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa relativo alla valorizzazione del Comprensorio ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della Pietà.

La Asl Roma 1, con il presente appalto, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi ed in considerazione della complessità della situazione catastale attuale (sia per la sussistenza di mancate trascrizioni, di mappali non frazionati in comunione con ampie Aree della Città metropolitana, sia per la mancata corrispondenza dello stato di fatto e/o delle visure catastali con le planimetrie), intende affidare il servizio di verifica e aggiornamento catastale del Compendio immobiliare, secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento di servizi di verifica e aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010 n. 122,

da svolgere su padiglioni e terreni di proprietà della ASL Roma I e della Regione Lazio, siti nel Comprensorio di S. Maria della Pietà in Roma.

I cespiti per i quali svolgere i servizi catastali sono individuati come "immobili oggetto di accatastamento" e comprendono terreni e strutture individuate nelle planimetrie allegate al presente Capitolato per farne parte integrante e sostanziale (all. A).

Il contratto sarà stipulato a corpo.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Aggiudicatario dovrà effettuare le seguenti attività:

- A. Verifica tecnica, mediante sopralluoghi, degli immobili ed esame del relativo stato degli atti catastali, al fine di predisporre l'organizzazione degli atti di aggiornamento tecnico (Pregeo, Docfa, Catasto);
- B. Individuazione ed eliminazione di eventuali vizi di regolarità e di conformità;
- C. Accesso all'Agenzia delle Entrate-Territorio e al Catasto competente per circoscrizione, ricerche storiche dei precedenti Tipi di Frazionamento/Particellari/Piani di Corrispondenza, richiesta estratti di mappa;
- D. Dettaglio rilievo mediante aggancio alla rete dei punti fiduciali, come previsto dalla vigente normativa per l'aggiornamento dei dati catastali e sua restituzione grafica in formato digitale (*.dwg e *.dat);
- E. Esecuzione di operazioni topografiche e catastali per l'introduzione di frazionamenti delle aree adiacenti e di pertinenza degli immobili;
- F. Eventuale predisposizione delle volture catastali per ogni unità immobiliare;
- G. Tipo mappale (Pregeo) per variazione sagome fabbricati dovute ad ampliamenti, demolizioni e nuove costruzioni (come da allegato xls e planimetria);
- H. Accatastamento/Variazione al Catasto Fabbricati tramite il software Docfa, compresa rappresentazione grafica di unità immobiliare, ove necessario;
- I. Consegna alla Asl Roma I della documentazione prodotta, per l'acquisizione della firma di approvazione della stessa da parte del DEC in nome e per conto della proprietà degli immobili, prima della presentazione ai competenti uffici.
- J. Presentazione ai competenti uffici degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati, della Denuncia di variazione/accatastamento, delle eventuali volture catastali e di tutta la documentazione tavolare necessaria;
- K. Consegna alla ASL Roma 1 della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione agli uffici delle dichiarazioni di cui al punto precedente, per la verifica della correttezza e completezza delle stesse;

- L. Assistenza tecnica presso studio notarile, da individuare successivamente a carico della ASL Romal, per la regolarizzazione ed eventuali trascrizioni del patrimonio individuato presso il Registro Immobiliare.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario deve compiere, in necessaria sequenza temporale, le seguenti imprescindibili prestazioni minime necessarie per l'ottimale esecuzione dell'appalto, oltre a quelle indicate al par. 2 e nell'offerta formulata in sede di gara:

A. Aggiornamento della mappa catastale dei terreni:

- Rilievo topografico legato ai punti fiduciali dell'Agenzia del territorio, mediante idonee strumentazioni di ultima generazione, con definizione delle sagome dei fabbricati da correggere, demolire e/o inserire perché mai rappresentate o erroneamente indicate;
- Rilievo e definizione dei reali confini della proprietà attribuita al Comprensorio di Santa Maria della Pietà;
- Predisposizione pratiche catastali terreni PreGeo, Tipo Frazionamento con Tipo Mappale, per successivo deposito presso gli uffici comunali e presentazione all'Agenzia del Territorio.

B. Aggiornamento degli edifici al Catasto Fabbricati:

- Verifica delle planimetrie interne già esistenti per i padiglioni del Comprensorio
- Rilievo interno completo di tutti i padiglioni e delle varie unità immobiliari minori mancanti
- Predisposizione pratiche DocFa in variazione e/o come nuovo accatastamento per ogni singolo immobile (padiglioni e manufatti minori) per successiva presentazione delle stesse all'Agenzia del Territorio.

C. Aggiornamento intestazioni:

- Redazione pratiche per voltura catastale di tutti i terreni e degli immobili presenti nel comprensorio di Santa Maria della Pietà per eseguire la variazione delle intestazioni degli immobili secondo le risultanze dell'attività di cui ai punti precedenti ed in conformità all'effettivo stato di fatto.

Entro 5 giorni dal compimento di ciascuna delle prestazioni di cui ai punti A, B e C l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed inviare, a mezzo PEC, al DEC del presente appalto, un report finale sui servizi svolti.

4. SOPRALLUOGHI

I soggetti interessati a partecipare alla gara possono effettuare a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati, un sopralluogo presso l'area in cui insistono gli immobili in oggetto, sede di espletamento del servizio.

La ASL Roma 1 avrà cura di assicurare ai soggetti interessati l'accesso agli immobili sopra indicati, per la ricognizione essenziale dello stato dei luoghi e la presa visione delle caratteristiche morfologiche e dimensionali dei cespiti da regolarizzare, a chiunque ne faccia richiesta scritta.

5. DURATA

Il servizio di verifica e aggiornamento catastale dovrà essere effettuato entro il termine di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

6. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività dovranno essere svolte entro le tempistiche di seguito indicate e si intenderanno concluse con l'avvenuta verifica positiva da parte della ASL Roma I della correttezza e completezza delle dichiarazioni, attuata in seguito al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle stesse, da parte dell'Aggiudicatario, agli Uffici del Comune e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Sono pertanto da rispettare le seguenti scadenze parziali:

FASE	ATTIVITÀ	TEMPO DI ESECUZIONE
A	Aggiornamento della mappa catastale dei terreni	entro 120 giorni naturali consecutivi dall'inizio attività
B	Aggiornamento degli edifici al Catasto Fabbricati	entro 120 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione della FASE A
C	Aggiornamento intestazioni	entro 120 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione della FASE B

I termini indicati per ogni singola fase sono da intendersi tassativi ed indifferibili.

A tale scopo, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario fornisce all'Azienda un cronoprogramma delle attività, che dovrà essere validato dall'Azienda anche al fine della erogazione delle anticipazioni di cui ai successivi paragrafi. Il cronoprogramma, salvo modifiche concordate con la ASL Roma I rappresenterà riferimento anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente atto.

Ai fini della concessione delle anticipazioni e del rispetto dei termini ed applicazione delle relative penali, si intende per 1° giorno di esecuzione il giorno di avvio delle attività, come da cronoprogramma approvato, relativo ad uno dei padiglioni oggetto dell'appalto e come ultimo giorno quello del completamento della relativa attività relativamente all'ultimo padiglione rispetto al quale la stessa venga svolta.

Qualora la stessa venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al presente atto.

La ASL Roma 1 si riserva la facoltà, in relazione a particolari e comprovate difficoltà e/o necessità che dovessero emergere durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantire la qualità e il buon esito di quest'ultimo, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere al riguardo.

7. CORRISPETTIVO

1. L'importo previsto come corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto della procedura e posto a base d'asta è pari a complessivi € 34.000,00 compresi oneri e spese tecniche, I.V.A. e oneri previdenziali esclusi.
2. L'importo a base d'asta è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente all'espletamento dei servizi catastali, quali ad esempio oneri erariali e visure catastali, spese per bolli e /versamenti effettuati presso gli uffici preposti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio, spese per l'accesso agli atti ed alle Conservatorie ove necessario, oltre a tutte quelle che l'operatore economico dovrà sostenere nell'eseguire il servizio, quali ad esempio spese di trasferta e noleggio attrezzature per i rilievi topografici; pertanto l'offerente, nel formulare la proposta economica, dovrà tenere conto di tutti gli oneri necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto.
3. Le spese vive di cui al comma precedente sono stimate in complessivi € 3.500,00.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. All'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% calcolato sull'importo offerto per il servizio di cui alla fase A, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni afferenti alla medesima fase;
2. Ad avvenuta ultimazione della fase A, previa emissione, da parte della ASL Roma I, del certificato di regolare esecuzione e del relativo ordine, a seguito di presentazione di regolari fatture, verrà corrisposta dalla ASL Roma I, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni di cui alla fase B, un'anticipazione del prezzo, nella misura del 40% calcolato sull'importo offerto per il servizio di cui alla fase B;
3. L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla costituzione e successiva integrazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione
4. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato a saldo, al netto delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e relative alle fasi A e B, in unica soluzione al termine dell'espletamento delle attività previste nel Capitolato per tutti gli immobili del Compendio immobiliare.

9. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività da svolgersi all'interno degli immobili del Comprensorio devono essere eseguite senza interferenze nel normale lavoro degli uffici, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa.

L'Aggiudicatario utilizza esclusivamente, ai fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente Appalto, apparecchiature di cui abbia la proprietà o la disponibilità d'uso.

10. REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario individua un Referente con il quale concordare le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. Il referente dovrà essere sempre reperibile durante l'espletamento di tutte le attività connesse all'oggetto del presente Capitolato, anche se queste ultime dovessero essere svolte al di fuori del normale orario di servizio.

La ASL Roma I s'impegna a convocare le necessarie riunioni di coordinamento delle attività.

11. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, diverranno di proprietà piena ed assoluta della ASL Roma I al momento della liquidazione del relativo corrispettivo all'Aggiudicatario.

La ASL potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Aggiudicatario medesimo.

12. QUALITA', SICUREZZA E CONTROLLI

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. Tutte le fasi di lavoro debbono essere tenute sotto controllo per gli aspetti qualitativi.

Su apposito registro vanno riportate, per ogni fase, le attività di monitoraggio effettuate. Tutti i reports della lavorazione ed i campioni rappresentativi della qualità media della produzione debbono essere posti a disposizione dell'ASL nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che verrà individuato in sede di aggiudicazione del servizio, per eventuali controlli da eseguirsi.

L'ASL, prima di procedere alla stipula del contratto, si riserva di appurare il possesso, da parte della società, delle risorse strumentali necessarie all'integrale e tempestiva esecuzione dell'appalto, secondo le modalità sopra descritte. L'ASL si riserva a tale fine la facoltà di richiedere, in ogni tempo, comprova delle attrezzature disponibili. L'Aggiudicatario dovrà fornire l'elenco delle attrezzature in questione, nonché il numero di personale qualificato messo a disposizione per l'esecuzione.

La ASL si riserva, inoltre, di verificare l'idoneità delle apparecchiature utilizzate.

13. VIGILANZA E CONTROLLO

L'ASL si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario. L'adeguatezza della prestazione sarà verificata dall'ASL che si riserva di chiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione, fermo restando quanto altro definito nel presente Capitolato.

14. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'Aggiudicatario si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato, anche ad:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente Capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la ASL Roma I da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ASL, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni.

L'Aggiudicatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, sollevando la Asl Roma I da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Asl Roma I da ogni responsabilità civile in merito.

15. RESPONSABILITA'

L' Aggiudicatario:

- è responsabile nei confronti della ASL dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
- è altresì, responsabile nei confronti della ASL e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti;
- è obbligato a sollevare e tenere indenne la ASL da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.

La ASL Roma 1:

- non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Aggiudicatario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa;
- è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l'Aggiudicatario e i terzi. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni.

16. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'ASL applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	PERCENTUALI
1	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di calendario stabilita per la consegna della documentazione e delle risultanze derivanti dall'espletamento della fase A, B, C	0,7% dell'importo netto del contratto
2	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di calendario stabilita per la consegna di un report finale sui servizi svolti, relativo a ciascuna fase	0,7% dell'importo netto del contratto
3	Mancato rispetto dei termini di esecuzione di cui al paragrafo 5, per ogni evento	€ 500,00
4	Mancato rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma approvato, per ogni evento	€ 100,00
5	Errori od omissioni nella redazione delle attestazioni, per ogni evento	0,7% dell'importo netto del contratto
6	Ulteriori violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, per ogni evento o giorno di ritardo	0,5% dell'importo netto del contratto

La rilevanza delle attività di cui ai punti 3 e 4, in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto, e il ridotto valore delle penali che ne conseguirebbero correlando la violazione al valore del contratto, giustifica la quantificazione delle stesse nelle modalità sopra evidenziate.

Le penali non potranno essere comunque complessivamente pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla ASL.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la ASL procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della ASL al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

17. RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la ASL si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari o superiori al 10% del valore del contratto.

In ogni caso si conviene che la ASL, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- mancata osservanza da parte del personale dell'Aggiudicatario del Codice di comportamento adottato dalla ASL.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della ASL di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

18. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la ASL potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'ASL.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'ASL potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

19. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del d.lgs 6 settembre 159/2011, la ASL per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione;

In tal caso l'ASL si obbliga a pagare all'Aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ASL ;

- spese sostenute dall'Aggiudicatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

La ASL si riserva inoltre la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile allo Aggiudicatario, in qualsiasi momento prima dell'avvio dell'esecuzione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo.

20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 indicando gli estremi identificativi del o/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

Inoltre l'Aggiudicatario si impegna a comunicare la cessione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto la ASL non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall' Aggiudicatario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

21. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dalla vigente normativa, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Aggiudicatario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dalla ASL.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016.

22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché quelle dei relativi regolamenti di attuazione e le norme vigenti in materia, a pena di risoluzione del contratto.

23. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA
(MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E
AGGIORNAMENTO CATASTALE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMPLESSO DI
SANTA MARIA DELLA PIETA' IN ROMA**

DISCIPLINARE DI GARA

Handwritten signature or mark.

INDICE

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
3.1 Durata	4
3.2 Opzioni e rinnovi	4
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
5. REQUISITI GENERALI	6
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
6.1 Requisiti di idoneità	6
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	7
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	7
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	8
7. AVVALIMENTO	8
8. SUBAPPALTO.....	9
9. GARANZIA PROVVISORIA	9
10. SOPRALLUOGO	12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
14.1 Domanda di partecipazione.....	14
14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	16
15. OFFERTA TECNICA	18
16. OFFERTA ECONOMICA.....	18
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	18
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	19
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	19
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	19
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	20
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	21
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	21
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare regola lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di verifica e aggiornamento catastale degli immobili siti nel Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione da Consip Spa (in seguito "MEPA"), accessibile al sito <http://www.acquistiinretepa.it> (in seguito "Sito").

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 (in seguito "Codice"), è la D.ssa Cristina Franco.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) All. A – Planimetrie;
- 3) Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Schema Offerta Economica
 - Allegato 3 – Patto di integrità
 - Allegato 4 – Informativa Privacy
 - Allegato 5 – Contratto Privacy
 - Allegato 6 – DCA U00032/2017

La documentazione di gara è disponibile tramite MEPA e sul sito internet: <http://www.aslroma1.it> sezione "Gare e Appalti – RDO".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite il MEPA, entro le ore 12:00 del giorno ~~XXXXXXXXXX~~.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma 1 in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite MEPA e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese quelle rese ai sensi dell'art. 76 del Codice, verranno effettuate attraverso il MEPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
1	Aggiornamento della mappa catastale dei terreni, degli edifici al Catasto Fabbricati e aggiornamento intestazioni	CPV 71250000-5	P	€ 34.000,00
Importo totale a base di gara				€ 34.000,00

L'importo a base di gara è pari ad € 34.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 600,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

A tal fine è stato redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare, il quale contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento regionale.

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2 Opzioni e rinnovi

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi: al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre l'importo a base di gara fino alla concorrenza di un quinto, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. E' ammessa la partecipazione di professionisti o studi professionali o associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno n. 5 servizi inerenti a pratiche catastali. Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti è necessario che le pratiche catastali siano sottoscritte dal soggetto, persona fisica, o dai componenti dello studio o associazione partecipante alla gara;

e) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro: abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della presentazione dell'offerta, agli Albi di riferimento: Ingegneri, Architetti, Geometri, Agrotecnici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari, Periti Industriali.

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto 6.3 lett. e) sono posseduti da tutti i professionisti che eseguono le attività oggetto di appalto.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lett. e) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, domanda di partecipazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base dell'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e precisamente di importo pari ad € 692,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria non deve essere prodotta dal concorrente che partecipa a uno o più lotti il cui valore complessivo, anche determinato dalla somma di due più lotti, non sia superiore ad € 20.000,00.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018, n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa al seguente indirizzo: ASL Roma 1 – UOC Acquisizione Beni e Servizi – Borgo Santo Spirito, 3 00193 Roma.

Il plico, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, dovrà recare esternamente:

- gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
- la dicitura: "Affidamento del servizio di verifica e aggiornamento catastale degli immobili siti nel Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma – Busta A – Documentazione amministrativa – Garanzia provvisoria – NON APRIRE".

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico all'Ufficio Protocollo. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio protocollo della ASL Roma 1, posto al piano II dello stabile di Borgo Santo Spirito, 3 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.15. L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell'Operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria.

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la presente procedura, tenuto conto del valore della stessa, non è previsto il pagamento di alcun contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sul MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno ~~XX/XX/XXXX~~, pena la sua irricevibilità.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005. È fatto salvo quanto già indicato al paragrafo 9, in relazione all'eventuale invio in modalità cartacea della garanzia provvisoria.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli Operatori economici concorrenti devono allegare, nella sezione tipo di richiesta amministrativa, la documentazione di seguito indicata.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione di cui al presente paragrafo deve essere prodotta da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega altresì:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.2.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, laddove richiesto;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

2. originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione laddove richiesta;
3. Patto di integrità;

14.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.2.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. OFFERTA TECNICA

Per il presente appalto non è prevista la presentazione di documentazione tecnica.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Nella sezione "*dettaglio offerta economica*" il prezzo unitario/canone annuo unitario offerto per le singole componenti del servizio (fasi A, B, C), in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'offerta dovrà essere completata con l'inserimento del valore complessivo dell'offerta, in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per il prezzo unitario e due cifre decimali per il valore complessivo dell'offerta..

In caso di discordanza tra i valori complessivi e quello risultante dalla somma dei prezzi unitari/canoni annui offerti si terrà conto di quest'ultimo. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere

Nella medesima busta dovranno altresì essere inseriti:

- b) Nella sezione "*Prezzo offerto*" il valore complessivo offerto per il servizio. In caso di discordanza tra il valore inserito a Sistema e quello risultante dall'allegato di cui alla lett. a), si terrà conto di quest'ultimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta!

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 36, comma 9-bis, del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì entro 5 giorni alle notifiche di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per il presente appalto non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, per "ribasso percentuale" si intende il valore corrispondente a quello espresso secondo le modalità di cui al paragrafo 17, troncato alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiori a dieci, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice.

In caso contrario, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto e in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è previsto l'inserimento della clausola sociale o di altre condizioni particolari di esecuzione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Si rinvia a quanto più specificamente previsto nell'allegato "Informativa Privacy".